



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1 DEL 11/01/2012

OGGETTO: Integrazione tecnica dell'Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1789 dell'8 novembre 2011 "Recepimento del Protocollo d'intesa tra l'Istat, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province Italiane (UPI) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del 6 luglio 2011 e approvazione dell'Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002".

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

Premesso che con DGR n. 1789 dell'8 novembre 2011 si è provveduto al recepimento del Protocollo d'intesa tra l'Istat, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province Italiane (UPI) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, sottoscritto in data 6 luglio 2011 e sostitutivo del precedente protocollo stipulato in data 13 dicembre 2007 (di seguito "Protocolli");

Premesso che con DGR n. 1789/2011 è stato approvato altresì l'Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale;

Visto l'art. 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che recita: "Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato";

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della citata disposizione normativa, operare una modifica all'art. 3 dell'Accordo attuativo, con riferimento ai compiti delle Province quali Enti sottoscrittori;

Considerato che la DGR n. 1789/2011 affida al Dirigente della Direzione Sistema Statistico Regionale il compito di apportare all'Accordo attuativo, tramite un proprio atto, le modifiche e gli emendamenti di carattere esclusivamente tecnico e gestionale che si rendessero necessarie;

Vista la nota prot. n. 11110/65.11 del 12 gennaio 2011 con la quale si provvede a designare il dott. Pierantonio Belcaro quale Dirigente vicario presso la Direzione Sistema Statistico Regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'articolo 3 dell'Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale di cui all'allegato B della DGR n. 1789 dell'8 novembre 2011, mediante l'aggiunta del seguente comma 2: "Le Province svolgono i compiti previsti dal presente articolo fino alla data di efficacia del trasferimento delle proprie funzioni ai Comuni o alla Regione, ai

sensi dell'art. 23, commi 14 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve nuove ed eventuali disposizioni normative sul punto";

2. per l'effetto, di approvare il nuovo testo dell'Accordo, così modificato (**Allegato A**);
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.



dott.ssa Maria Teresa Coronella

DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Pierantonio Balcaro)





Allegato A al Decreto n. 1 del 11/01/2012

Accordo attuativo dei Protocolli e del Progetto per la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, per la quale interviene ed agisce nel presente atto..... domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Belluno con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Padova con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Rovigo con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Treviso con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Venezia con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Verona con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la Provincia di Vicenza con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

la società "Veneto Strade s.p.a." con sede in, per la quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

il Comando della Legione Carabinieri Veneto con sede in, per il quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede del Comando;

il Comando del Compartimento della Polizia Stradale del Veneto con sede in, per il quale interviene ed agisce nel presente atto, domiciliato per la carica presso la sede del Comando;

Premesso

- a) che in data 13 dicembre 2007 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale";
- b) che in data 6 giugno 2008 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 1446 "Presenza d'atto ed attuazione del Protocollo d'Intesa tra l'ISTAT, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, le Regioni e le Province Autonome, le Province e i Comuni per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale";
- c) che in data 23 marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 1192 "Approvazione del progetto per la realizzazione del sistema informativo della regione Veneto inerente la rilevazione degli incidenti stradali";
- d) che in data 28 giugno 2011 Istat ha comunicato alla Regione Veneto l'approvazione del "Progetto per la realizzazione del sistema informativo della regione Veneto inerente la rilevazione degli incidenti"



- stradali”, versione 1.24 del 28.4.2011 (contenente le modifiche richieste da parte del Comitato di gestione di cui all’art. 4 del Protocollo di cui alla precedente lettera a);
- e) che in data 6 luglio 2011 è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale”;
 - f) che, su incarico della Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a. ha realizzato una procedura informatica per la raccolta dei dati afferenti all’incidentalità stradale

Ritenuto

che il Progetto vada attuato adottando gli standard di qualità dei dati e la tempistica della trasmissione dei dati stessi ad Istat previsti nel Protocollo del 6 luglio 2011;

che il Progetto, secondo le indicazioni di Istat, è rimodulabile nelle fasi organizzativo/operative, anche per fare fronte alle eventuali esigenze avanzate dalle Province;

Considerato

Che si sono tenuti incontri tra i tecnici dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo attuativo al fine di definire le modalità operative per la gestione del Progetto;

Che appare opportuno stabilire la soglia minima di nove adesioni su undici per dare validità al presente Accordo attuativo;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

- 1. Gli atti indicati nelle premesse e quelli in essi richiamati fanno parte integrante del presente Accordo attuativo.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il presente Accordo attuativo ha la finalità di definire le modalità di attuazione dei Protocolli e del Progetto afferenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale citati nelle premesse.

Art. 3 - Compiti dei sottoscrittori

- 1. I compiti dei sottoscrittori sono definiti dai Protocolli e dal Progetto citati.
- 2. Le Province svolgono i compiti previsti dal presente articolo fino alla data di efficacia del trasferimento delle proprie funzioni ai Comuni o alla Regione, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve nuove ed eventuali disposizioni normative sul punto.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento Regionale

- 1. Per dare attuazione al Progetto e per consentirne l’adeguamento nella fase di implementazione è istituito un Comitato di Coordinamento Regionale.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo è così composto:
 - a) un rappresentante della Direzione Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto che lo presiede;
 - b) un rappresentante della Direzione Infrastrutture della Regione Veneto;
 - c) un rappresentante di Veneto Strade s.p.a.;
 - d) un rappresentante del Comando della Legione Carabinieri Veneto;
 - e) un rappresentante del Comando del Compartimento della Polizia Stradale del Veneto;
 - f) un rappresentante di ciascuna Provincia.

Art. 5 - Fase sperimentale



1. La fase sperimentale, che inizia dalla data di sottoscrizione del presente Accordo attuativo e termina il 31.12.2012, è finalizzata a porre a regime le procedure per consentire la trasmissione dei dati a Istat a partire dall'anno 2013.

Art. 6 - Controversie

1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto non espressamente contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate alla giurisdizione del TAR.

Art. 7 - Registrazione, spese contrattuali e imposta di bollo

1. Il presente Accordo costituisce accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi di legge.
2. La registrazione può essere comunque richiesta da ciascun contraente in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il presente documento è esente da imposta di bollo in applicazione dell'art. 16 e della Tabella-allegato "B" del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8 - Approvazione, validità, durata e rinnovo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione, previa approvazione da parte dei competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per tre anni.
3. Alla scadenza, esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni alle medesime condizioni, salva la facoltà delle parti contraenti di recedere mediante atto espresso adottato con le stesse modalità previste per la sottoscrizione e comunicato entro il termine di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'Accordo.

Art. 9 - Redazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo viene redatto in un numero di originali uguale a quello dei sottoscrittori.

